

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01/01/2019-31/12/2022 CON EVENTUALE RINNOVO DI QUATTRO ANNI COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE – COMUNE DI BENTIVOGLIO – COMUNE DI GALLIERA - COMUNE DI CASTEL MAGGIORE – ASP PIANURA EST

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

ENTI COMMITTENTI

Comune di San Pietro in Casale - Via Matteotti n. 154

Servizi Finanziari

Responsabile: Rag. Daniela Tedeschi;

Comune di Bentivoglio – Piazza dei Martiri per la Libertà n. 2

Servizio Segreteria

Responsabile: Dott. Fabrizio Simoncini;

Comune di Galliera – Piazza Eroi della Libertà n. 1

Servizi Finanziari

Responsabile: Dott.ssa Catia Pirani;

Comune di Castel Maggiore - Via Matteotti n. 10

Servizi Finanziari

Responsabile: Dott.ssa. Isabella Scippa;

Asp Pianura Est - Via Gramsci n. 28

Pieve di Cento

Responsabile: Sig.ra Alessandra Alberto

1. OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio ha per oggetto lo svolgimento dell'attività professionale di broker assicurativo comprensivo di assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti dei contratti di assicurazione, nella loro intermediazione, esecuzione e gestione a favore dei seguenti enti: comune di San Pietro in Casale – comune di Galliera – comune di Bentivoglio - comune di Castel Maggiore – Asp Pianura Est, nei termini di cui agli art. 106 e seguenti del d.lgs. 07/09/2005 n. 209 (codice delle assicurazioni private) e successivi regolamenti ISVAP.

Dalla data di decorrenza dell'incarico il broker dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo degli enti contraenti, compresa la gestione dei sinistri.

Il broker assicurativo, con i propri mezzi e la propria organizzazione, si attiverà per garantire agli enti committenti gli interventi necessari per affrontare in maniera ottimale tutte le esigenze di carattere assicurativo. L'articolazione delle prestazioni inerenti l'incarico, in via indicativa e non esaustiva, è la seguente:

1. **identificazione, analisi e valutazione dei rischi e delle necessità assicurative** degli enti committenti;
2. **analisi, monitoraggio e gestione delle polizze assicurative in essere**, mediante l'acquisizione dal precedente Broker della documentazione relativa alla situazione assicurativa esistente e subentro nella gestione e definizione dei sinistri in essere;
3. **redazione di nuove proposte di capitolati di polizza rinvenibili sul mercato** che offrano la massima tutela del rischio assicurativo, con indicazione indicativa dei costi, e **aggiornamento e revisione delle coperture in essere**, nel caso di:
 - a. evoluzione del mercato assicurativo nel corso della durata del servizio;
 - b. nuovi adempimenti obbligatori in materia assicurativa;
 - c. insorgenza di nuovi o maggiori rischi assicurabili;
4. **assistenza nelle procedure di scelta del contraente e nello svolgimento delle procedure di gara**: predisposizione di capitolati speciali di gara secondo la legislazione vigente, nonché assistenza tecnica nella fase di indizione della gara e valutazione delle offerte, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
5. **assistenza tecnica per l'attività di controllo, sottoscrizione e gestione dei contratti** – polizze assicurative – dopo l'espletamento della gara;

6. **messa a disposizione di strumenti informatici per il controllo informatizzato dei contratti assicurativi e dei sinistri**; per i sinistri, in particolare, le amministrazioni committenti devono poter monitorare lo stato di avanzamento del sinistro in ogni momento ed avere un referente per ogni rischio specifico;
7. **supporto e consulenza**, anche con la resa di pareri preventivi in forma scritta ed eventuale partecipazione a riunioni/incontri presso le sedi degli Enti, a tutte le strutture organizzative delle amministrazioni committenti, per il tramite del servizio preposto, su questioni in materia assicurativa o attinente; aggiornamento in materia assicurativa a favore del personale direttivo degli enti committenti.
8. **attività di formazione ed aggiornamento tecnico-professionale** del personale dei Servizi competenti in materia e/o altre figure professionali degli Enti committenti;
9. **assistenza nella valorizzazione, ai fini assicurativi, del patrimonio di proprietà degli enti committenti e/o in uso e/o in locazione**, al fine di valorizzare correttamente i beni;
10. **eventuali ulteriori attività e servizi aggiuntivi previsti dal progetto di servizio offerto in sede di gara**.

In particolare, il Broker si impegna a gestire integralmente i sinistri attivi e passivi indipendentemente dalla franchigia:

11. Per i sinistri passivi:

- a prendere in carico le richieste di risarcimento danni ricevute dagli Enti;
- ad inviare, nei tempi contrattualmente previsti, le denunce agli assicuratori procedendo all'apertura del sinistro;
- a predisporre le segnalazioni di apertura sinistro da comunicare alla controparte, entro i termini previsti dalla normativa in materia di procedimenti amministrativi;
- a seguire l'iter dei sinistri, monitorando l'operato delle Compagnie e/o del Centro Liquidazione Danni;
- a fornire ragguagli ai danneggiati, in accordo con gli uffici competenti;
- a richiedere e a rapportarsi direttamente con gli uffici degli Enti committenti incaricati della predisposizione e della raccolta di eventuale documentazione (fotografie, relazioni tecniche, denunce dettagliate, preventivi di spesa, verbali ecc...);
- trattazione diretta delle pratiche con i periti incaricati dalla compagnia e garanzia della presenza di un collaboratore professionalmente adeguato in caso di ispezioni tecniche e/o perizie da parte della compagnia.
- ad inviare sempre, per conoscenza, al competente ufficio delle Amministrazioni committenti, copia delle comunicazioni inviate ai danneggiati;
- rendicontazione tempestiva e puntuale delle singole fasi di gestione dei sinistri passivi;

12. Per i sinistri attivi:

- Gestione completa dei sinistri causati per responsabilità di terzi al patrimonio degli enti e nei quali le Amministrazioni committenti rivestano il ruolo di danneggiato (c.d. sinistri attivi, ad es. danni ad impianti di illuminazione a seguito di incidente stradale) anche con l'eventuale individuazione di strutture professionali esterne dotate di consulenza specifica (legale/peritale), senza spese a carico degli Enti.
- a prendere in carico le comunicazioni di danni alla proprietà degli Enti, coperti da apposite polizze assicurative (danni diretti: furto, atti vandalici, ecc...);
- ad inviare, nei tempi contrattualmente previsti, le richieste danni agli assicuratori;
- a seguire l'iter dei sinistri monitorando l'operato delle Compagnie e/o del Centro Liquidazione Danni;
- a confrontarsi direttamente con gli uffici degli enti delegati alla predisposizione ed alla raccolta di eventuale documentazione a comprova dei danni subiti dagli Enti (fotografie, relazioni tecniche, denunce dettagliate, preventivi di spesa, verbali ecc...);
- a garantire la presenza di un collaboratore professionalmente adeguato in caso di ispezioni tecniche e/o perizie da parte della compagnia;
- a segnalare con congruo anticipo i termini di prescrizione dei sinistri diretti e sinistri attivi;
- valutazione dei sinistri non risarciti dalle compagnie di assicurazione entro i termini di prescrizione, al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione.
- consulenza e assistenza da parte di Legali, in caso di lite giudiziaria, finalizzata alla migliore definizione della controversia;
- rendicontazione tempestiva e puntuale delle singole fasi di gestione dei sinistri passivi.

13. Per la gestione delle polizze

- calcolo del premio tenuto conto di ogni elemento variabile previsto dalle varie polizze assicurative, con obbligo di comunicazione;
- comunicazione all'ente committente delle variazioni di importo delle polizze assicurative e delle disdette delle stesse, con congruo anticipo rispetto ai termini contrattuali previsti;
- disponibilità a concordare con le compagnie assicuratrici una dilazione del termine di pagamento dei premi tale da consentire all'ente di effettuare la liquidazione.

14. Relazioni - rendicontazione:

- Redazione di una relazione dettagliata, con periodicità almeno annuale, sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative esistenti, con evidenziazione di eventuali rischi non assicurati, innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, miglioramenti del mercato assicurativo in fatto di nuove coperture, nuove clausole contrattuali ecc.
- Redazione di una relazione dettagliata, con cadenza almeno semestrale, sulla situazione generale dei sinistri attivi e passivi, aperti ed in attesa di definizione, nel caso non siano desumibili dal programma gestionale dei sinistri.
- Redazione di una relazione, con cadenza annuale, sulla situazione dei sinistri in giudizio.

15. Assistenza su coperture assicurative prestate da terzi:

- Assistenza nell'individuazione delle polizze assicurative e dei massimali da richiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture nei capitolati speciali d'appalto e negli schemi di contratto;
- Consulenza e assistenza, relativamente alle eventuali convenzioni o contratti che gli enti committenti vadano a stipulare con terzi nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico degli stessi, nonché verifica rispondenza delle polizze da questi stipulate alle norme della convenzione o del contratto.

L'attività del broker dovrà essere mirata a minimizzare l'impatto della gestione amministrativa degli enti committenti. Si intende che il broker garantisce con proprio personale e mezzi la gestione completa di tutte le attività riconducibili alla gestione dei sinistri e null'altro rimane in capo agli enti.

2 DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è stabilita in anni 4. E' previsto un eventuale rinnovo per un ulteriore periodo massimo di 4 anni che ogni Ente committente potrà in autonomia esercitare alla scadenza del contratto.

La durata dell'appalto è stabilita con decorrenza diversificata per i diversi Enti Committenti:

- Comune di Galliera: 01.01.2019;
- Comune di Castel Maggiore: 01.01.2019;
- Comune di San Pietro in Casale: 01.07.2019;
- Comune di Bentivoglio: 01.01.2019;
- Asp – Pianura Est: 01.01.2019;

Gli enti committenti, singolarmente, potranno inoltre esercitare, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del d.lgs. 50/2016 l'opzione di proroga di sei mesi, necessaria alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente.

La facoltà degli Enti di rinnovare e prorogare l'appalto si intendono accettate fin da ora per mezzo della firma del contratto relativo alla presente procedura.

L'incarico in oggetto avrà immediata cessazione qualora venga meno uno dei requisiti previsti come essenziali in sede di gara per la stipulazione del contratto (tra cui l'iscrizione al Registro Unico degli intermediari assicurativi ex art. 109 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private).

In ogni ipotesi di cessazione del servizio sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte degli enti committenti, l'aggiudicatario si impegna comunque alla continuazione del rapporto contrattuale al fine di consentire l'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, e fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con gli stessi enti committenti per un periodo non superiore a 90 giorni dalla data della comunicazione. La eventuale cessazione dovrà essere comunicata a mezzo di posta elettronica certificata. Al termine dell'appalto il contratto si intenderà risolto senza bisogno di disdetta e/o preavviso.

3 VALORE DELL'APPALTO

Per le finalità di cui all'art. 35 del Codice dei Contratti, il valore dell'appalto viene stimato in **Euro 242.808,96** (EURO duecentoquarantaduemilaottocento/96), al netto di imposte.

L'entità economica del presente appalto viene calcolata sull'importo dei premi imponibili a carico dei cinque Enti calcolati sulle polizze in essere nell'anno 2018 ed applicando ad essi le attuali provvigioni corrisposte dalle compagnie assicurative al broker in carica, come da tabella allegata.

Per l'appalto in oggetto non ci sono rischi da interferenze e, pertanto, non è stato disposto il D.U.V.R.I. e non sussistono oneri per la sicurezza. Il servizio è, infatti, di carattere intellettuale e viene solo occasionalmente svolto nei locali degli Enti committenti.

L'attività di brokeraggio assicurativo oggetto del presente contratto, per sua stessa natura secondo la disciplina del sopracitato D.Lgs. 209/2005, non comporta oneri diretti a carico degli enti committenti, bensì viene remunerata indirettamente dalle compagnie di assicurazione, applicando la provvigione definita nelle polizze sui premi assicurativi imponibili limitatamente ai contratti stipulati, o comunque confermati con l'assistenza del Broker nel periodo di durata dell'incarico.

Tale importo rappresenta unicamente il valore di riferimento per la stipula dei relativi contratti.

4. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il compenso del Broker terrà conto delle Polizze assicurative in essere per le quali in sede di aggiudicazione sono state definite le provvigioni, come indicato nel prospetto "Provvigioni attualmente corrisposte per il servizio di brokeraggio assicurativo e scadenze contrattuali" allegato.

L'importo delle provvigioni o le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative.

Nessuna provvigione potrà altresì essere richiesta nel caso in cui gli enti committenti non ritengano di provvedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle gare relative.

Nell'importo sono compresi tutti i servizi elencati e dettagliati nel presente capitolato speciale d'appalto nonché i servizi che la normativa vigente in materia, codice deontologico di categoria compreso, pone a carico del broker.

Detto compenso, come sopra stabilito, non potrà mai costituire un onere aggiuntivo per le Amministrazioni committenti, ai sensi dell'art. 1758 c.c.

5. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E TEMPISTICA

Il broker espletterà il servizio con impiego di mezzi e risorse propri; sarà l'unico responsabile delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio e sarà suo onere ricercare la documentazione necessaria al proprio lavoro, fatto salvo l'impegno degli enti committenti a mettere a disposizione copia delle polizze in corso e di dati disponibili. Alcune delle prestazioni previste dal precedente art. 1 dovranno rispettare la seguente tempistica:

- 1) con un anticipo di 2 mesi rispetto ai termini contrattuali previsti dalle polizze: presentazione di eventuale proposta di disdetta o di modifica alle polizze in essere;
- 2) entro 5 gg lavorativi dalla richiesta: pronuncia di pareri e consulenze in materia assicurativa in forma scritta; in casi di manifesta urgenza i pareri dovranno essere resi entro le 24h successive alla richiesta.
- 3) entro 30 gg antecedenti la scadenza dei pagamenti dei premi/regolazione premi: segnalazione della scadenza stessa;
- 4) rispetto dei tempi previsti nelle relative polizze per l'apertura dei sinistri con le compagnie assicuratrici;
- 5) rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per le richieste di risarcimento danni per i sinistri attivi;
- 6) entro 6 mesi antecedenti la scadenza delle polizze in essere: consegna capitolati speciali di gara con relazione scritta sulle caratteristiche salienti degli atti di gara, i requisiti di capacità economica e tecnica suggeriti per la scelta del contraente, la motivazione dettagliata per l'eventuale proposta di inserimento di franchigie e l'importo presunto da mettere a base di gara, oltre ad eventuali innovazioni da introdurre alla luce di cambiamenti del mercato assicurativo;
- 7) entro il 30/04 ed il 30/10 di ogni anno: consegna relazione in cui sia evidenziato il rapporto premio/sinistri distinti in ciascuna polizza in essere. E' comunque fatta salva la possibilità per ciascun ente committente di richiedere la relazione in ogni momento: il broker la dovrà presentare entro i successivi 60gg.
- 8) entro il 30/04 di ogni anno: consegna rapporto sul programma assicurativo con analisi delle polizze e relativa gestione dell'anno precedente, con analisi dei rischi e rimedi proposti.

6. PAGAMENTO DEI PREMI

I premi per i singoli rischi saranno pagati al prestatore di servizio di brokeraggio, il quale provvederà ad effettuare la relativa corresponsione alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, trasmettendo la relativa quietanza all'ente committente. Con il versamento delle relative somme al Broker, il pagamento dei premi assicurativi s'intenderà regolarmente assolto ed il broker sarà responsabile e terrà indenne le Ammini-

strazioni committenti da qualunque conseguenza negativa derivante dalla mancata o tardiva attribuzione dei premi alle Compagnie di assicurazione, derivanti da ritardi, disfunzioni o inadempienze imputabili al broker medesimo. Resta intesa a favore degli enti committenti, la piena efficacia liberatoria –anche a termine dell'art. 1901 c.c. "mancato pagamento del premio" - del pagamento così effettuato.

7. SEDE DELL'ATTIVITA'

Il Broker si impegna a non gravare gli enti di nessun onere dipendente dalla localizzazione dei propri uffici.

8. OBBLIGHI A CARICO DEL PRESTATORE DI SERVIZIO

Sono posti a carico del prestatore di servizio i seguenti obblighi:

- avere in essere un'assicurazione per la Responsabilità civile, di cui al D.Lgs 07/09/2005 n.209 e successivi regolamenti ISVAP, per negligenze od errori professionali con un massimale di almeno € **2.500.000,00** (Gli enti avranno diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D.lgs. 209/2005 ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker). Copia della polizza dovrà essere consegnata prima della stipula dei contratti nei termini indicati dagli uffici competenti, per la verifica della polizza stessa;

- il broker svolgerà l'incarico nell'interesse degli enti committenti ed è obbligato a garantire la fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase, mentre gli enti stessi sono sollevati dall'obbligo di accettare in tutto o in parte le predette proposte. Il broker dovrà, altresì, osservare l'obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio ed assicurare la completezza delle proposte di coperture dei rischi necessari agli enti;

- Il broker risponderà pienamente per danni a persone e/o cose che possano derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e/o imputabili ad esso o ai suoi dipendenti e dei quali danni siano chiamati a rispondere una o più tra le amministrazioni committenti, che si intendono sollevati ed indenni da ogni pretesa;

- il broker non dovrà sottoscrivere documenti che possano in qualche modo impegnare gli enti committenti senza il loro preventivo esplicito consenso, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dagli enti committenti. In caso contrario il broker risulterà direttamente responsabile;

- il broker dovrà individuare, entro il termine previsto per l'inizio della prestazione, un referente con il quale gli enti committenti instaurano un rapporto di collaborazione stabile, garantendo reperibilità telefonica e una presenza presso ciascuna sede degli enti committenti entro 72 ore lavorative dalla richiesta, e nei casi di urgenza entro 24 ore lavorative dalla richiesta stessa. Il referente unico dovrà accogliere tutte le richieste dell'ente ed eventualmente provvedere ad assegnarle all'unità competente all'interno della propria struttura;

- In caso di aggiudicazione ad un RTI, è fatto divieto di sostituzione della Capogruppo in corso di contratto. Inoltre la capogruppo dovrà individuare un unico referente diretto per l'esecuzione dell'incarico, senza oneri organizzativi od aggravanti di coordinamento in capo agli enti committenti.

Si ricorda che l'attività del Broker dovrà essere mirata a minimizzare l'impatto della gestione amministrativa degli Enti committenti. Si intende che il Broker garantisce con proprio personale e mezzi la gestione completa di tutte le attività riconducibili alla gestione dei sinistri, senza nessun onere e/o responsabilità in capo agli Enti.

9. STIPULAZIONE DEI CONTRATTI

Per ogni Ente committente verrà stipulato un singolo contratto.

Costituiscono parte del contratto, formandone parte integrale e sostanziale, il presente capitolato speciale d'appalto e la relazione tecnica che verrà presentata in sede di gara.

Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, nonché ogni altra spesa accessoria e conseguente, sono a carico dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario, entro il termine assegnato dai singoli committenti, è tenuto a:

- comunicare il nominativo del soggetto autorizzato a sottoscrivere il contratto;
- presentare la documentazione richiesta dall'amministrazione appaltante;
- stipulare il contratto e provvedere al versamento di tutte le spese conseguenti.

E' espressamente esclusa la responsabilità solidale tra gli Enti committenti.

10. CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicatario dovrà presentare una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del Codice. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina decadenza dell'aggiudicazione, l'acquisizione della cauzione provvisoria ed il risarcimento dei danni cagionati agli Enti committenti.

La cauzione potrà essere escussa a fronte delle inadempienze contrattuali imputate all'appaltatore nei casi e nelle modalità previsti dalla normativa vigente, dal presente capitolato speciale e dal disciplinare di gara. La cauzione escussa dovrà essere reintegrata dagli appaltatori entro il termine massimo di 5 giorni dalla richiesta degli Enti.

L'aggiudicatario dovrà costituire separate garanzie a favore di ciascun Ente committente in relazione agli importi dei singoli contratti da stipulare.

In caso di RTI la cauzione prestata mediante polizza fideiussoria, dovrà essere presentata dall'Impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale. Nel caso di proroga del contratto, come previsto nel presente capitolato, la cauzione definitiva dovrà essere rinnovata per lo stesso periodo di tempo.

11. DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione totale o parziale del presente servizio ai sensi dell'art. 105 del Codice, pena l'immediata risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni.

Il subappalto è ammesso secondo le modalità e nei limiti indicati dall'art. 105 del Codice.

12. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

2.1 REQUISITI DI QUALIFICAZIONE

Per l'affidamento del presente contratto è necessario possedere i requisiti seguenti:

A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE

a.1) assenza di motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

a.2) assenza di divieto a contrarre di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001;

B) REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

b.1) iscrizione al registro delle imprese CCIAA con oggetto sociale idoneo ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del contratto che non vengono subappaltate;

b.2) iscrizione al Registro di cui all'art. 109, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 07.09.2005, n. 209 e del regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006, sezione "B-Broker" ovvero iscrizione equipollente per le società che risiedono in altri stati.

C) CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

Aver intermediato, nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del Bando-Disciplinare, premi imponibili assicurativi in favore di Enti Pubblici territoriali e non (Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Unioni di Comuni, ASP) per un importo medio annuo non inferiore a Euro 500.000,00.

D) CAPACITA' TECNICHE E PROFESSIONALI

Aver gestito, nei tre anni precedenti la data di pubblicazione del Bando-Disciplinare, per almeno 12 mesi consecutivi, servizi di consulenza e brokeraggio assicurativo, conferiti con regolare mandato, in almeno 5 amministrazioni pubbliche con popolazione non inferiore complessivamente a 70.000 abitanti, di cui almeno un comune con popolazione non inferiore a 16.000 abitanti.

13. CRITERI DI SELEZIONE

L'affidamento del servizio avverrà con procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del Codice, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e tenuto conto che l'elemento relativo al costo è predeterminato come indicato all'art. 3 del presente Capitolato; si procede, pertanto, ad esaminare le offerte pervenute avendo a riferimento solo i criteri qualitativi come indicato dall'art. 95, co. 7 del Codice.

La qualità e le caratteristiche funzionali dei servizi offerti saranno valutati in base alle modalità operative di gestione in attuazione delle disposizioni di legge tenuto conto della necessità per l'Ente di rendere il miglior servizio in termini di qualità ed efficienza. L'attribuzione dei punteggi (Punti 100) avverrà come specificato nel disciplinare di gara.

Tutto quanto dichiarato nell'offerta tecnica rappresenterà un preciso impegno dell'offerente.

L'offerta tecnica presentata dovrà essere unica e valida per tutti gli Enti.

14. OBBLIGHI DEL BROKER VERSO TERZI E LAVORATORI DIPENDENTI

L'affidatario dovrà essere provvisto, al momento della stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, di polizza assicurativa contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile professionale stipulata ai sensi del d.lgs. 209/2005, nonché ai sensi del regolamento isvap n. 5/2006, per l'attività di intermediazione svolta dalla società, dalle persone fisiche di cui all'art. 112 del decreto medesimo, nonché per i danni derivanti da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle personale del cui operato deve rispondere a norma di legge, così come riportato dal presente capitolato. I contraenti si impegnano ad eseguire il servizio nelle forme stabilite dal presente capitolato, obbligandosi nella scelta del proprio personale e nell'uso delle attrezzature, ad assicurare l'efficienza del servizio stesso ed al raggiungimento delle finalità richieste dagli enti contraenti. Gli addetti al servizio, incaricati dagli appaltatori, dovranno essere regolarmente assunti ed operare sotto la sua esclusiva responsabilità. Lo stesso è garante dell'idoneità del personale incaricato di svolgere il servizio medesimo, il quale ha l'obbligo, nell'espletamento del servizio, di mantenere la massima riservatezza su quanto eventualmente venisse a sua conoscenza e di astenersi da comportamenti diretti a manomettere o prendere visione di pratiche, di documenti degli enti non di interesse per l'espletamento dell'attività in oggetto. In particolare, in ordine al personale dipendente, gli appaltatori assicurano il rispetto della vigente normativa fiscale, antinfortunistica, previdenziale, assistenziale ed assicurativa, assumendo a loro carico tutti gli oneri relativi del servizio, tutte le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dal CCNL e territoriale della categoria al tempo delle stipulazione del contratto d'appalto, nonché le condizioni risultanti da ogni altro atto o contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria. I suddetti obblighi vincolano gli appaltatori in parola anche nel caso che non sia aderente alle associazioni o receda da esse. Gli aggiudicatari sono tenuti ad ottemperare alle norme minime di sicurezza e di salute di cui al D.Lgs. 81/2008: in particolare, devono garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste, e risultanti dal documento di valutazione dei rischi. Dovranno altresì garantire per tutta la durata del servizio, la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile al corretto espletamento del servizio stesso.

15. MODALITA' DI SCAMBIO DELLE COMUNICAZIONI

Lo scambio di comunicazione con il Broker avverrà tramite utilizzo dei normali canali (posta elettronica certificata, posta elettronica, telefono). Ai sensi degli art. 48 e 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale) il broker dovrà essere dotato di una Casella di Posta Certificata e della firma digitale. Il broker aggiudicatario è tenuto ad accettare lo scambio di comunicazioni tramite PEC.

Lo scambio di comunicazioni e trasmissione di documentazione tra gli enti committenti e il broker avverrà con gli strumenti oggetto del presente articolo ad esclusione della trasmissione dei contratti assicurativi che seguiranno le modalità adottate dalle diverse compagnie assicurative.

16. SOSTITUZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Le eventuali sostituzioni dei rappresentanti legali del Broker aggiudicatario, che si dovessero verificare in corso di contratto, dovranno essere immediatamente comunicate agli Enti competenti.

17. RECESSO

Qualora, in vigenza di contratto, intervenga una convenzione consip spa o intercenter, stipulata ai sensi dell'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, con parametri migliorativi e gli appaltatori non aderiscano alla proposta di modifica delle condizioni economiche previste dal contratto per riportarlo nel limite di cui all'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 13 del d.l. 6 luglio 2012 n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, gli enti committenti recederanno dal contratto previa comunicazione formale, con preavviso non inferiore a quindici giorni e pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Il prestatore di servizio è tenuto ad accettare in qualsiasi momento il recesso unilaterale dal contratto, salvo l'obbligo del preavviso di almeno venti giorni, qualora gli enti committenti intendano provvedere diversamente in merito all'esecuzione del servizio assegnato.

Qualora il prestatore receda dal contratto, ai sensi dell'art. 1373 del c.c., sarà tenuto a rimborsare la maggiore spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altri offerenti e fatta salva la facoltà degli Enti Commitenti di agire per ulteriori danni eventualmente contestati.

Per tutto quanto non disciplinato si applica l'art. 109 del Codice.

18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ogni Ente ha facoltà di verificare in ogni momento, tramite i propri dipendenti e funzionari, il regolare funzionamento e andamento del servizio. Ogni ente si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico

alla ditta qualora si verificasse, da parte di questa, il ripetersi di inadempienze rispetto agli impegni assunti in sede contrattuale.

Il contratto è risolto di diritto ex art. 1456 c.c. nel caso in cui il broker risultasse inadempiente nella prestazione del servizio e/o non osservasse in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente capitolato, nei capitolati e/o nell'offerta tecnica presentata in sede di gara. E', altresì, risolto in caso di cessazione di iscrizione all'Albo di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005. Il broker è tenuto immediatamente a comunicare alle Amministrazioni le citate cause ostative di prosecuzione del servizio.

Per tutto quanto non disciplinato si applica l'art. 108 del Codice.

In caso di risoluzione del contratto la cauzione definitiva di cui all'art. 10 del presente capitolato verrà incamerata a titolo di penale e/o indennizzo, salvo in ogni caso il risarcimento di tutti i danni subiti.

Qualora il broker incorra nella risoluzione per inadempimento o nel recesso unilaterale da parte di uno o più Enti committenti (art. 18 del presente capitolato speciale d'appalto), rimangono impregiudicati gli altri contratti stipulati.

19. INADEMPIENZE E PENALITA'

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato, ovvero nella offerta tecnica presentata in sede di gara, l'ente committente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo pec, assegnando al broker 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte. In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, da parte dell'ente committente, a giustificare il comportamento del broker verrà applicata, per ogni singola violazione una penale nella misura di:

- €. 500,00 (cinquecento), salvo l'eventuale diritto alle ulteriori somme per gravi omissioni e ritardi ulteriori rispetto al termine contenuto nella diffida ad adempiere;
- 0,4/1000 (zerovirgolaquattro per mille), calcolato sull'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dall'Ente committente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Le sanzioni pecuniarie sopra descritte non si escludono e sono cumulabili tra di loro.

Deve considerarsi ritardo anche l'ipotesi in cui i servizi vengano resi solo parzialmente; in tal caso la penale verrà applicata sino a quando i servizi non inizieranno ad essere resi in conformità a quanto previsto.

Le penali dovranno essere versate nel termine di 10 giorni naturali e consecutivi dalla data in cui il funzionario ha comunicato (anche mezzo pec) la conclusione del contraddittorio; decorso tale termine si procederà, senza necessità di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento di una quota della cauzione definitiva pari all'ammontare della penale comminata. È fatto comunque salvo il diritto dell'Ente committente al risarcimento di eventuali maggiori danni.

Si procederà inoltre all'incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale in caso di inosservanza del divieto di cessione o subappalto, anche parziale, del presente contratto, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

20. FORO COMPETENTE

Il Foro competente, per ogni eventuale controversia relativa all'esecuzione del presente contratto, sarà quello di Bologna.

Per i rimedi alternativi alla giurisdizione si rinvia a quanto disposto dagli artt. 205 e ss. Del Codice.

21. NORME A TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali relativi ai soggetti partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, anche con l'ausilio di mezzi informativi, limitatamente e per il tempo necessario alla gara. I concorrenti e gli interessati hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del decreto stesso. Titolare dei dati in questione è il responsabile della procedura di gara.

22. OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' E CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi della L. 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il broker dovrà comunicare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati anche non in via esclusiva. E' fatto obbligo altresì di comunicare ogni modifica ai dati trasmessi. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente contratto dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il broker assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, anche nei confronti di tutti i soggetti appartenenti alla filiera delle imprese di cui al presente contratto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere il codice identificativo gara (CIG) attribuito dall'A.N.A.C.

L'aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, adottato con D.P.R. 62/2013 e s.m.i. e nel codice aziendale, da ultimo approvato dall'Unione Reno Galliera per tutti i comuni aderenti all'Unione (pubblicati sul sito dell'ente in: Amministrazione trasparente/Disposizioni generali/Atti generali/ Codici di comportamento) A tal proposito le parti dichiarano che un eventuale comportamento elusivo od in violazione degli obblighi di condotta, qualora compatibili, potranno costituire, per i casi di accertata grave violazione, clausola risolutiva o di decadenza dal rapporto così come previsto e specificato nel codice di comportamento dell'Unione Reno Galliera.

L'Aggiudicatario si impegna a rendere edotti dei contenuti degli stessi i propri collaboratori a qualsiasi titolo.

Il broker si impegna altresì a rispettare, per quanto compatibili con l'attività svolta, le norme contenute: 1) nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 - 2) nell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001.

23. NORMA FINALE E DI RINVIO

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato, si fa espresso rinvio alle vigenti disposizioni legislative, con particolare riferimento al Codice per l'esecuzione del contratto, al D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni private) per la specifica attività di intermediazione in oggetto, nonché le disposizioni del Codice Civile, delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia in quanto compatibili.